

REGOLAMENTO PER L'USO CIVICO DEI PASCOLI

del Comune di Borgo Velino

PREMESSA

Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività territorialmente ben definita (gli abitanti di un Comune, di una frazione, di una parrocchia) e consistono in varie forme di godimento: diritto di pascere e di abbeverare il proprio bestiame, raccogliere la legna per uso domestico, seminare mediante corrisposta ai proprietario.

Tali Diritti si distinguono in due categorie :

1. Essenziali cioè riconosciuti "*UTI SINGULI*" necessari ai bisogni della vita dell'utente, ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto, quali il Diritto di Pascolo, il Diritto di abbeverarsi per il bestiame, di raccogliere legna per il riscaldamento, ecc.
2. Utili, cioè quelli che assicurano il Diritto della Comunità sia "*UTI CIVES*" che "*UTI SINGULI*" di servirsi del demanio civico per ricavarne utilità che eccedono quelli derivanti dagli usi civici essenziali, comprendendo l'utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico per attività di industria, commercio e produttivo in genere, finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi.

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento, nel rispetto del Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 , della normativa, nazionale e comunitaria, disciplina il diritto di uso civico di pascolo sui terreni del demanio civico amministrati dal Comune di Borgo Velino con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, al fine di garantire il diritto nel rispetto:

- . della tutela dei paesaggio e dell'ambiente ;
- . della tutela della salvaguardia e dell'integrità dei demanio;
- . della tutela e del recupero della biodiversità ai sensi alla L.R. n. 15/2000;
- . del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agro-alimentari tradizionali di cui al DM. 350/99.
- . della tutela della salute degli animali e delle persone.

La fruizione dei diritto di pascolo sulle terre del demanio civico amministrata da questo Ente, secondo i criteri recati dal presente Regolamento, risponde a prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco. Risponde altresì all'esigenza di adeguare gii attuali strumenti di gestione dei

legittimo diritto delle popolazioni locali alla normativa vigente in materia.

Art. 2 Definizioni

Uso civico, (pascolo, legnatico, raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, recisione della paglia, semina, estrazione di pietra per farne calce ovvero per lo Jus edificandi ecc.) è un diritto reale di godimento di cui i componenti di una comunità (uti cives) possono godere ed esercitare sui beni pubblici e privati interessati dai detto gravame.

Pascolo, è il diritto di godere di una porzione di territorio (di proprietà pubblica o privata) con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione,

U.B.A. (Unità Bestiame Adulto), unità di misura standard, in uso nella UH. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati.

La Tabella per il calcolo della UBA (Unità di Bestiame Adulto), è elaborata sulla base di quanto disposto dalla Circ. AGEA 24 marzo 2005 n.9 e dalla Circ. AGEA7 dicembre 2007 n. 32 e successive modificazioni.

Concedente, è l'ente esponentiale della Collettività dei titolari (Comune) che gestisce che amministra i territori di demanio civico, disciplinandone l'esercizio, il quale concede lo specifico diritto di pascolo (fida pascolo) previa pagamento della relativa tassa.

Richiedente è il firmatario della richiesta della concessione del diritto di pascolo (Fida pascolo).

Concessionario è colui che avendone diritto, è destinatario della concessione del diritto stesso

Diritto di uso civico essenziale, è il diritto reale di godimento quando il suo personale esercizio risulti necessario per i bisogni della vita propria del cnfes e della propria famiglia .

Diritto di uso civico utile, è il diritto reale di godimento finalizzato ad una attività industriale.

Sezione è l'unità minima di pascolamento identificata da un codice progressivo preceduto dalla sigla F.P.A. se riferito ad aree concedibili a Fida Pascolo Annuale o F.P.P. se riferito ad aree concedibili a Fida Pascolo Pluriennale per ciascuna delle quali è indicata la superficie, il carico sostenibile unitario e totale.

Appezamento, insieme di sezioni di pascolamento contigue, anche se separate da strade o fossati, concesse in fida pascolo al medesimo richiedente, inteso come superficie continua e libera da recinzioni e/o altri ostacoli, anche naturali, atti al sostentamento degli animali al pascolo.

Carico sostenibile totale è un attributo della sezione, come definita in precedenza, ed è costituito dal prodotto della superficie totale della sezione per il carico sostenibile unitario e rappresenta il concorso della singola sezione alla determinazione del carico istantaneo sostenibile.

Carico istantaneo sostenibile è un attributo dell' appezzamento, come sopra definito, ed è costituito dalla somma del carico sostenibile totale delle singole sezioni che lo compongono e rappresenta il massimo carico che possa complessivamente stanziare sull'intero

appezzamento in un qualsiasi momento.

Distanza, quando relativa a superfici viene calcolata dal baricentro delle aree in questione.

A.P. (imprenditore Agricolo Professionale), come definito dall'art.1 del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99.

Allevatore è il proprietario, persona fisica o giuridica, di bestiame regolarmente censito presso l'Associazione Provinciale Allevatori e titolare di Registro di Stalla identificato dalla competente ASL.

FIDA, Nei diritto agrario e feudale, la fida (o affidatura) è un antico tipo di servitù prediale fondato sul jus affidaturae e consistente in un corrispettivo sul pascolo in favore del feudatario dalle comunità locali. Oggi la fida pascolo è la tassa (art.4 della L. 16 giugno 1927 n. 1766) dovuta dagli allevatori autorizzati a condurre i propri animali in territori di demanio civico di pascolo appartenenti ad una determinata collettività di abitanti.

Razze a rischio di erosione genetica, individuate nel PSR Lazio 2007 -2013 MISURA 214 e successivi aggiornamenti.

Razze Autoctone, originarie o presenti localmente, alle quali l'Ente riconosce una particolare valenza perché identificative del territorio o adducanti valorizzazione.

Razze a limitata diffusione, indicate nei relativi Registri Anagrafici dell'Associazione Italiana Allevatori e dei Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

ISEE acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, la cui certificazione viene rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'ufficio comunale competente.

SAU acronimo indicatore della superficie quale insieme dei terreni effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782 del 29 settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

Art. 3 Individuazione della superficie pascoliva e zonizzazione

L'intero complesso dei terreni appartenenti del demanio civico, sottratte le superfici ordinariamente destinate a:

- infrastrutture e strutture;

t

- colture agrarie.

temporaneamente vietate al pascolo

- per provvedimenti in merito al passaggio di incendi;
- a seguito di utilizzazione forestali e/o altri interventi

di gestione;

- per provvedimenti particolari assunti dalle amministrazioni preposte, in merito a problematiche sanitarie, fitosanitarie, in presenza di fenomeni critici a carico dei suolo e/o del soprassuolo ed altro;

distingue la superficie pascoliva che può essere oggetto di concessione a fida pascolo la quale è concedibile a fida annuale rappresentata da aree soggette ad utilizzazione forestale e/o altri interventi di gestione, nel periodo di fida;

L'area concedibile a fida pascolo, divisa in particelle cui viene attribuito un carico sostenibile unitario espresso in UBA per ettaro, può essere suddivisa in sezioni, per meglio procedere nella concessione in fida pascolo ai richiedenti, per ciascuna delle quali viene indicata la superficie totale ed il carico sostenibile unitario, il cui prodotto concorre a determinare il carico istantaneo sostenibile dell'appezzamento concesso in fida pascolo.

Nel territorio del Comune di Borgo Velino le zone pascolive sono utilmente divise rispetto al fondo valle nei due comprensori del versante del Monte Terminillo e del versante del Monte Nuria, entrambi assegnate in fida annuale. Ambedue si affidano in modo promiscuo a meno di specifiche prescrizioni da definire nell'assegnazione.

COMPENSORIO TERMINILLO	COMPENSORIO NURIA
Territorio complessivamente assimilabile a pascolo tra il puro pascolo, il pascolo arborato, il pascolo cespugliato ed il terreno catastalmente definito seminativo.	Territorio complessivamente assimilabile a pascolo tra il puro pascolo, il pascolo arborato, il pascolo cespugliato ed il terreno catastalmente definito seminativo.
Ettari 87,692	Ettari 117,2572

Annualmente l'Amministrazione, previa verifica con l'AGEA e considerando in diminuzione il pascolo vegetato ed in aumento il pascolo liberato (quello ottenuto con azioni pianificate dell'Amministrazione e anche quello recuperato a cura degli assegnatari che avranno agito in forza delle prescrizioni emanate in fase di assegnazione) individuerà con provvedimento della Giunta la quantità di pascolo da assegnare (SAU), fatte salve le esigenze della stessa Amministrazione, e procederà con le modalità descritte nel presente Regolamento.

Art. 4- Periodo di esercizio dei pascolo

Fatta salva la possibilità dell'Ente concedente di variare i tempi di monticazione in funzione dell'andamento stagionale, delle nuove realtà zootecniche e di sopravvenute nuove esigenze, i periodi di esercizio dei pascoli, vista la Legge Regionale 39/2002, sono stabiliti

come dappresso;

- nelle zone superiori ai 1200 metri di altitudine il pascolo avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 15 ottobre;
- nelle zone stimate fra i 1000 ed i 1200 metri di altitudine, previa autorizzazione della Giunta Municipale ed in deroga alla Legge Regionale, il pascolo potrà essere aperto dai 1 maggio al 30 novembre.

Art. 5 - Modalità di esercizio del pascolo

In funzione dell'obiettivo di preservare il patrimonio della flora locale, particolari prescrizioni sono

necessarie per autorizzare il pascolo delle capre sul demanio civico. L'esercizio del pascolo è ordinariamente autorizzato sull' appezzamento concesso in fida pascolo con qualsiasi altra specie di animali, fino alla concorrenza del numero di UBA corrispondenti al carico istantaneo sostenibile. In assenza di fenomeni di dissesto a carico del suolo e del soprassuolo, in assenza di condizioni di eccessiva umidità del terreno ed in presenza di pascolamento misto è tollerato un carico istantaneo sostenibile, percentualmente maggiore fino ad un massimo del 25%, in proporzione alle caratteristiche di eterogeneità degli animali ai pascolo.

I privati cittadini proprietari di terreni gravati dal diritto di uso civico di pascolo in favore della collettività degli abitanti titolare del diritto stesso, sono tenuti ad aprire i loro fondi al pascolo collettivo al termine della raccolta dei prodotti agricoli su di essi coltivati. I detti proprietari non potranno impiantare sui terreni in argomento, colture agricole pluriennali che possano impedire il godimento del diritto di uso civico di pascolo di cui la collettività è titolare, né possono dare atto a colture agrarie consequenziali allo scopo di impedire il diritto di uso civico di pascolo.

L'Ente concedente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli; i proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

I concessionari in fida pascolo dei terreni del demanio civico devono garantire di fatto l'esercizio di carichi di pascolamento non inferiori al 30% del carico istantaneo sostenibile definito in sede di concessione, altrimenti è facoltà del Concedente procedere alla revoca parziale o totale della concessione in fida pascolo.

Art. 6 - Requisiti e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo

I cittadini residenti del Comune di Borgo Velino hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dall'Amministrazione all'inizio di ogni anno solare. Le istanze, presentate dai cittadini residenti esclusivamente rivolte all'esercizio dell'uso civico essenziale, vengono riportate in apposito elenco e l'uso civico di pascolo verrà esercitato in modo promiscuo sui terreni, di norma quelli concedibili a fida annuale, all'uso indicati dal Concedente .

I richiedenti che siano in lite con l'Ente, ovvero che abbiano debito verso l'Ente per non aver pagato la tassa di fida pascolo, anche parziale, degli anni precedenti, o che siano stati

giudicati con sentenza passata in - giudicato per incendio doloso o altri reati penali contro normative di tutela della salute pubblica, sono esclusi dalla concessione per l'esercizio dell'uso civico utile del pascolo, salvo provvedimenti riabilitativi della Giunta comunale.

Tutte le altre istanze verranno soddisfatte, con precedenza assoluta per imprenditori agricoli esercenti l'allevamento e allevatori, residenti del Comune di Borgo Velino, in subordine quelli con aziende ivi domiciliate, e per la quota esuberante, tutti gli altri richiedenti ancorché non residenti tenuti a pagare una tassa di fida pascolo maggiore rispetto a quella stabilita per i residenti, annualmente definita dalla Giunta.

Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri posti in un ordine di priorità, allo scopo di sempre ulteriormente qualificare l'economia agro-silvo-pastorale del territorio:

1. allevatori di razze a rischio di erosione genetica, di razze autoctone e di razze a limitata diffusione per l'incentivazione della biodiversità ambientale;
2. allevatori o familiari dei medesimi entro il 40° anno di età in fasi di insediamento quali IAP, residenti da almeno 1 anno che già utilizzano terre collettive in fida pascolo;
3. allevatore che opera la trasformazione aziendale della materia prima, della tipologia di prodotto tradizionale o tipico;
4. sezione di pascolo già affidata al medesimo allevatore in periodo precedente o sezione confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell'allevatore, nell'ambito dei rinnovi consentiti o predisposti;
5. distanza della sezione dal proprio centro aziendale;
6. a parità delle suddette condizioni, qualora le domande superino il numero delle sezioni a disposizione, si terrà conto della certificazione ISEE, privilegiando i meno abbienti.

Art. 7 - Iter procedurale

Entro il 15 novembre di ogni anno precedente quello di affidamento, a cura dell'Amministrazione, viene affissa all'Albo Pretorio la disponibilità di pascolo affidabile, dandone così opportuna pubblicità ai sensi delle norme vigenti.

Dal 1 gennaio al 15 marzo di ciascun anno, vengono acquisite le istanze degli interessati che sono tenuti a fornire su apposito modello, oltre alle generalità ed eventuale anagrafica dell'impresa, l'indicazione:

- della consistenza dell'allevamento diviso per specie, eventuale appartenenza a razze a rischio di erosione, categoria e numero di capi già disponibili oppure che intende acquisire entro 90 giorni dalla concessione;
- del numero dei cani di età superiore ai 6 mesi utilizzati per la custodia degli animali;
- in caso di azienda che opera la trasformazione aziendale della materia prima, la tipologia di prodotto tradizionale o tipico in atto;
- delle informazioni che diano titolo preferenziale per l'assegnazione.

Entro i successivi 40 giorni dal termine di presentazione delle istanze, l'Ente determina con provvedimento di Giunta le assegnazioni e con conseguenti atti dirigenziali, per ciascun concessionario, vengono disposte le concessioni in fida pascolo in cui verranno elencate la relativa individuazione catastale, complessivamente la superficie fidata ed il relativo carico ammissibile, eventuali operazioni di miglioramento del pascolo preventivamente concordate con l'affidatario, eventuali depositi cauzionali a garanzia degli impegni assunti ed i conseguenti importi della fida pascolo; nel caso specifico di richiesta di pascolo con le capre, il numero massimo di capi, i terreni ed il periodo di esercizio del pascolo. Gli assegnatari devono essere messi nella condizione quindi di segnalare le superfici loro affidate alle autorità competenti per le eventuali contribuzioni prima del termine previsto dei 14 maggio di ogni anno.

L'Amministrazione concedente contestualmente alla concessione in fida pascolo dichiara l'idoneità dell'area all'esercizio del pascolo. I concessionari devono presentare all'Ente concedente :

- copia del registro di stalla per l'individuazione del contrassegni auricolari e dei microchip;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo della fida ed eventuali depositi cauzionali a garanzia.

In assenza della documentazione di cui sopra, la concessione si intende nulla e pertanto, nella fattispecie, l'esercizio dell'uso civico utile del pascolo sarà ritenuto abusivo e come tale sanzionato. Il Concedente successivamente al rilascio della concessione di fida pascolo riporta, sull'apposito Registro degli animali al pascolo, le concessioni rilasciate e le relative informazioni. Il Registro degli animali al pascolo è conservato presso la sede dell'Ente concedente ed è aggiornato annualmente, ovvero ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni originarie .

Le domande pervenute fuori dai termini saranno comunque prese in considerazione ma soddisfatte in funzione delle eventuali disponibilità residue e fatti salvi gli obiettivi gestionali dell'Ente.

Art.8 - Obblighi e divieti per il concessionario

Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.

Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nell'utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti (chiudende), in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico e al sottocarico degli animali, tutte situazioni di non equilibrio che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo.

Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.

Il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della Legge Regionale N. 39 del 28 ottobre 2002 "Norme in

materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7 .

ART. 9- Interventi di miglioramento

Sui terreni concessi in fida pascolo potranno essere eseguiti interventi mirati al recupero delle superfici (contenimento delle piante invadenti o velenose), interventi per l'aumento della produttività del cotico (infittimento, concimazioni ed incendio pastorale) ed interventi strutturali (chiudende, recupero ed incremento risorse idriche e viabilità di accesso), solo in coerenza con le normative ambientali e forestali, previa autorizzazione dell' Ente concedente. Tutti gli interventi di miglioramento, in particolare quelli strutturali, anche proposti su iniziativa dei Concessionari debbono essere preventivamente concordati, progettati, stimati e realizzati previa autorizzazione dell' Ente concedente e posti a suo proprio carico per la parte di residuo utile a beneficio dell'intera comunità ai termine del periodo di fida, viceversa vengono posti a carico dei concessionari, soprattutto se detti interventi si rendessero necessari per prevenire e/o mitigare fenomeni di squilibrio a carico dei suolo e soprassuolo a causa di improprie modalità di pascolo.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita autorizzazione a pena di decadenza dell'autorizzazione, e dovranno essere realizzate salvaguardando il libero transito lungo strade e sentieri esistenti almeno per una fascia di '10 ml' di larghezza per ciascun lato; altresì il Concedente nel rilasciare le autorizzazioni, limitandole a quelle strettamente necessarie evitando grossi accorpamenti di terreno recintato, imporrà che venga lasciata tra diversi concessionari e/o tra terreno comunale ed area privata una fascia di terreno libero di almeno 20 ml di larghezza che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi.

Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di pubblico interesse.

ART. 10 - Esclusioni

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

ART. 11 - Rilascio anticipato e subentro

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, l'Ente concedente rientrerà nella piena disponibilità del diritto concesso, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per le eventuali migliorie apportate al pascolo.

Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un parente o affine entro il terzo grado civile, anche quale persona giuridica, che

detiene o acceda alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

ART. 12 Divieto di subconcessione

E' vietato, a pena di decadenza della concessione, la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie apportate al pascolo. Nel caso di inosservanza di tali *disposizioni* il Concedente dichiarerà nulla la concessione e i terreni torneranno nella sua propria disponibilità e potranno essere assegnati ad altro utente richiedente.

ART. 13 Divieto di abbattimento di piante di alto fusto

Le piante di alto fusto esistenti nei fondi oggetto di concessione non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Ente Concedente, la legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno, rimane di proprietà dell'Ente. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ente proprietario.

ART. 14 Revoca

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, l'Ente concedente può revocare la concessione, ed in particolare per:

- comunque intervenuta diversa destinazione dei suoli da quelli pascolivi per cui è stata operata la concessione;
- realizzazione di qualsivoglia miglioria non autorizzata, che determini irreversibile trasformazione dei fondi, con particolare riguardo alle costruzioni, apprestamenti fissi o a manufatti di qualsiasi natura che possano avere funzione oltre la durata della concessione, indipendentemente dalla relazione funzionale con l'attività pascoliva, in quanto solo il Concedente ha titolo a realizzare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, comunque finalizzate alla migliore valorizzazione dei terreni, nei limiti della destinazione pascoliva ;
- realizzazione di migliorie che, pur essendo coerenti con la destinazione pascoliva non determinando una irreversibile trasformazione dei fondi, ovvero che esauriscano la loro funzione nei termini della concessione, non siano state in ogni caso autorizzate per iscritto dal Concedente ;
- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti;
- sub-concessione, anche parziale;
- vendita del bestiame per il quale era stato richiesto il pascolo.
-

ART. 15 - Determinazione delle tariffe di concessione e riscossione

il diritto di uso civico del pascolo, distinto nelle due categorie essenziale ed utile è esercitato:

- a titolo gratuito, in quanto ritenuto essenziale, fino ad un massimo di 2,5 (U.B.A.)
- a titolo oneroso, in quanto ritenuto utile, la quota esuberante le 2,5 UBA;
- nei limiti ed alle condizioni dettate dal presente Regolamento.

La Giunta Comunale determinerà preventivamente all'assegnazione le tariffe di concessione in fida pascolo dei terreni concedibili per l'uso civico di pascolo utile.

La tariffa, che potrà essere oggetto di adeguamento automatico, dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione tecnico-amministrativa, i proventi derivanti dall'attività di pascolo nelle aree boschive, sostanzialmente rappresentate dalle concedibili a fida annuale, sono accantonati in apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Ente concedente e destinati in via prioritaria per la realizzazione del piano di assestamento e di gestione forestale.

La riscossione del corrispettivo, sarà effettuata secondo le modalità indicate nel provvedimento concessorio; l'importo sarà corrisposto all'atto del ritiro della concessione.

A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 638 CP. La tassa di Fida pascolo verrà riscossa in unica soluzione. A richiesta dei concessionari, potranno disporsi riscossioni rateizzate con l'aggravio degli interessi pari al tasso di sconto come per legge.

ART. 16 Morosità

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo-dopo che abbia adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità pari al doppio del tasso di sconto vigente.

ART. 17 Funzioni arbitrali

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Concedente e Concessionario per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione presso la sede della Regione LAZIO - Area Decentrata dell'Agricoltura di Rieti, sarà deferita alla camera arbitrale che ha sede nelle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rieti che deciderà secondo diritto la procedura di cui all'art 808 ter del codice di procedura civile.

ART 18 Sopravvenienze per forza di legge, regolamenti o di atti di pianificazione .

Le eventuali zone da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi, piani o regolamenti statali o regionali saranno comunicate al Concessionario dall'Ente concedente e non determinano alcun diritto a risarcimento .

Art. 19 Controlli e verifiche

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Locale, i Carabinieri Forestali , le Guardie venatorie provinciali, le Guardie Particolari Giurate in possesso di autorizzazione Prefettura, oltre a tutti gli agenti in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria ed a speciali incaricati all'uopo ed all'occorrenza individuati dalla Giunta, i quali riferiranno alla stessa gli esiti per le ulteriori azioni da intraprendersi.

È facoltà del concedente di procedere periodicamente a verifiche per rilevare fenomeni di squilibrio a carico del suolo e soprassuolo ed assumere provvedimenti, (obbligo a recintare, esclusione delle aree degradate dall'affidamento e di conseguenza dalla riscossione di eventuali premi della UE, ecc.), soprattutto per prevenire e/o mitigare gli effetti di improprie modalità di pascolo.

In fase di controllo gli organi accertatori hanno la facoltà di redigere atti interlocutori di invito alla regolarizzazione di posizioni difformi dalle previsioni normative e regolamentari. L'inerzia nell'attività di regolarizzazione può essere sanzionata ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

ART. 20 Divieti di immissione

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima del rilascio della prescritta concessione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.00 € oltre alle sanzioni derivanti da norme ambientali e forestali. Analoga sanzione sarà applicata a carico del concessionario per la parte di bestiame eccedente rispetto al Carico istantaneo sostenibile consentito dalla concessione.

ART. 21 Violazioni e sanzioni

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00. La procedura sanzionatoria risponde alla normativa di cui alla Legge 689/81,

In caso di recidiva e comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni, si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

ART. 22 Norme finali ed entrata in vigore

I terreni oggetto di concessione in fida pascolo continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione della tariffa e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.

Il presente regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il presente Regolamento è inviato in copia al Comando Carabinieri Forestali competente per territorio, nella cui giurisdizione ricade la concessione dell'area pascoliva .

Il presente Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti il Disciplinare che deve essere letto, approvato e perciò sottoscritto per accettazione da ogni concessionario al momento di rilascio del provvedimento di concessione in fida pascolo, il quale non è tuttavia esentato dall'osservanza congiunta delle norme di livello superiore, delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie e centrali, alle quali il presente regolamento periodicamente si adegua.